

## Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci  
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci  
federicosorci@integraassociati.it

Dott. Giovanna Sollitto  
giovannasollitto@integraassociati.it

## Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione  
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa  
matteoschippa@integraassociati.it

## Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli  
elisaeracli@integraassociati.it

## Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

## Segreteria

Paola Lucertini  
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

## Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale  
Area Consulting s.r.l.

# Newsletter – giugno 2018

---

## Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

Le ulteriori misure in materia fiscale, annunciate dal Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, saranno oggetto di un successivo decreto.

Il rinvio degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante non dovrebbe far venir meno la possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente entro il 30 giugno 2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente.

Per chi non intendesse gestire gli acquisti con la fattura elettronica, continuerà ad essere ammesso l'utilizzo della scheda carburante oppure l'esclusivo utilizzo di carte di credito, bancomat o di altre carte prepagate laddove questa modalità rappresenti solamente l'alternativa all'adozione della scheda carburante.

La proroga definita ieri dal Governo non sembra incidere, tuttavia, su due ulteriori obblighi la cui entrata in vigore è prevista il 1° luglio 2018, vale a dire:

- l'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A. Sul punto si veda il successivo paragrafo;

- la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di carburante da utilizzare come

carburanti per motori, le cui regole tecniche sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate n. 106701/2018.

Inoltre, resta ferma dal 1° luglio 2018 la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della documentazione del costo *ex art. 164 comma 1-bis* del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA *ex art. 19-bis1* lett. d) del DPR 633/72.

### **Subappaltatori della P.A. con obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio**

Risulta ancora da definire l’esatto ambito applicativo del nuovo obbligo

La di bilancio 2018 prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica si applichi “alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”.

A questi fini, per “filiera delle imprese” si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa antimafia relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. 136/2010), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi (compresi quelli di natura intellettuale), qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti. La nuova disciplina si applica per tutte le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018. Le fatture elettroniche in esame devono riportare il codice identificativo gara (CIG) e il codice unitario progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti della PA. Tali codici devono essere riportati nel blocco informativo “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” oppure “Datifatturecollegate” (provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018).

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2018 ha precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica sopra descritto riguarda solo i rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” fra il soggetto titolare del contratto e la P.A., nonché fra il primo soggetto indicato e coloro di cui si avvale. Sono esclusi, pertanto, gli ulteriori passaggi successivi. A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un’impresa A stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione X e un subappalto (o un subcontratto) con i soggetti B e C per la realizzazione di alcune opere:

- le prestazioni rese da A a X sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica in quanto rese a una PA (DM 3 aprile 2013 n. 55);

- le prestazioni rese da B e C nei confronti di A devono altresì essere documentate con fattura elettronica, in base alla nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2018;

- per i beni e servizi forniti da un ulteriore soggetto D ai soggetti B e/o C al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal subappalto (o subcontratto), non sussiste, invece, l’obbligo di emissione della fattura elettronica (almeno sino al 1° gennaio 2019,

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

quando lo stesso sarà generalizzato) potendo anche essere emessa in formato analogico.

È atteso un ulteriore documento di prassi preannunciato dalla Agenzia delle Entrate.

L'art. 105 del codice dei contratti pubblici (DLgs. 50/2016) prevede che l'affidatario dei predetti contratti sia tenuto, fra l'altro, a particolari obblighi di comunicazione verso la stazione appaltante, qualora si avvalga di subappaltatori e di subcontraenti. Tali soggetti, pertanto, devono essere noti alla stazione appaltante. Gli strumenti di pagamento riguardanti le transazioni che li coinvolgono, inoltre, devono riportare il codice CIG e il codice CUP (ove obbligatorio) previsti dalla normativa antimafia (art. 3 comma 5 della L. 136/2010).

**Dal quadro normativo sopra delineato, quindi, sembrerebbe potersi escludere l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti passivi che forniscono beni e/o servizi al soggetto titolare dell'appalto pubblico, qualora quest'ultimo soggetto non abbia portato a conoscenza la controparte dell'utilizzo dei beni e/o servizi nell'ambito dell'appalto provvedendo anche a effettuare le descritte comunicazioni alla stazione appaltante.** Anche questo profilo interpretativo, pertanto, dovrà essere chiarito dall'atteso documento di prassi.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

#### **Divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti da luglio 2018**

Al fine di contrastare la prassi adottata da taluni datori di lavoro che erogano ai lavoratori uno stipendio inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, **dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere la retribuzione, nonché l'anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con i seguenti mezzi:**

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore purché non inferiore a 16 anni.

**I datori di lavoro non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, intendendosi per tale ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e della durata del rapporto; la legge trova altresì applicazione ad ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma delle cooperative con i propri soci.

La firma apposta al lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Non si applica tale disciplina ai rapporti di lavoro istaurati con le Pubbliche Amministrazione né al lavoro domestico.

### **Comunicazioni delle locazioni brevi**

L'agenzia delle entrate ha chiarito che gli intermediari immobiliari e i gestori dei portali online avranno più tempo per inviare i dati dei contratti delle locazioni brevi, stipulate dal 1°.6.2017 al 31.12.2017. Infatti, per quest'anno, è stata prevista la proroga al 20.8.2018.

### **Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con POS**

Il d.l. 179/2012 ha previsto l'obbligo, per chi vende prodotti o presta servizi, di possedere strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carte di credito o debito; tuttavia, non sono state previste sanzioni in caso di mancata installazione del pos o di mancata accettazione del pagamento.

Il ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia, aveva redatto la bozza di regolamento, introducendo sanzioni fino a euro 30 per i commercianti o i professionisti che non accettano i pagamenti con carte, facendo riferimento all'art. 693 del codice penale. Il consiglio di stato, con parere del 1.6.2018, ha però negato tale riferimento di legge e, di conseguenza, la sanzione. Lo schema di decreto dovrà quindi essere rivisto dal Governo.

### **Sito internet Enea per comunicazione detrazioni per ristrutturazioni edilizie**

Enea ha comunicato che saranno disponibili on line sul sito internet dedicato all'invio dei dati e documenti necessari per la fruizione della detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni edilizie che comportano un risparmio energetico

### **Mini-collaborazione volontaria per redditi esteri**

L'art. 5-septies d.l. 148/2017 consente la regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero derivanti da lavoro dipendente/autonomo effettuato all'estero, al fine di sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale nonché degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (irpef e relative addizionali, imposte sostitutive dell'irpef) e/o dell'iva relative alle predette attività.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

## Interessi di mora

Dal 15 maggio 2018 il tasso di interesse di mora è ridotto dal 3,50% al 3,01% su base annua.

## Credito d'imposta per la formazione 4.0

### Soggetti beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dall'attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

### Attività ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte nel 2018 concernenti le seguenti tecnologie applicate in determinati ambiti aziendali (da verificare):

- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- g) robotica avanzata e collaborativa;
- h) interfaccia uomo macchina;
- i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

### Misura del credito d'imposta e modalità di fruizione

Il credito d'imposta, nel limite massimo di 300.000 euro, spetta in misura pari al:

- 40% del costo aziendale lordo del personale dipendente (con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e apprendisti) da formare;
- 30% del costo aziendale lordo del personale dipendente in veste di docente o tutor.

In caso di formazione con docenti esterni, questi devono essere accreditati.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con l'F24 a partire dal 2019, senza ulteriori limiti temporali.

La formazione è indipendente dalla circostanza che l'azienda fruisca anche delle agevolazioni di Industria 4.0.

Scadenza: 31/12/2018 con procedura automatica in fase di redazione del bilancio.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO